CCNL 2018
CAPITOLO V
PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

Art. 33
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
(comma 1)

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire di tre giorni di permesso di cui all'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

(comma 2)

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

(comma 3)

In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

(comma 4)

Il dipendente ha, altresì, diritto ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue, di emocomponenti e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 Legge 13/07/1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 Legge 4/5/1990 n. 107 e dall'art. 5 comma 1 Legge 6/3/2001n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4 comma 1 Legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 31 comma 1 lett. b).
In merito i donatori di sangue hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione.
I donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per i tempo occorrente per: 1) prelievo finalizzato alla individuazione dei dati

genetici;2) prelievi necessari alla verifica della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;3) accertamento della idoneità alla donazione.
Il donatore ha diritto alla normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie per il prelievo eseguito in regime di ospedalizzazione e per quelle successive alla donazione necessarie per il completo ripristino dello stato fisico secondo quanto stabilito dalla struttura medica.
Infine nel caso di permesso retribuito di tre giorni lavorativi di cui alla Legge 53/2000 deve risultare la stabile convivenza con il lavoratore della persona affetta da grave infermità.

(comma 5)

Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni che intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e , comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.